

## Verbale di Accordo

Roma, 28 ottobre 2025

Tra

ENEL Italia S.p.A, in nome e per conto della società Enel Energia rappresentata dai sigg.: Gallucci, Mannaioli, Di Rollo, Chiaramonte, De Santis

e

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Sorrentino, Tudino, Lovisetto

FLAEI rappresentata dai sigg.: Testa, Ronci, Froli, Marras, Mazzucotelli

UILTEC rappresentata dai sigg.: Pantò, Cozzolino

### Premessa

- Nell'ambito delle unità territoriali dell'area Mercato, i Negozi diretti - Spazio Enel – si confermano come un canale di vendita potenzialmente molto efficace per l'attuazione delle strategie di business di offerta di prodotti e servizi sempre più innovativi;
- nel corso degli incontri di confronto sindacale tenutisi nei primi mesi del 2025, in relazione alla richiesta avanzata dalle OO.SS. e a valle delle specifiche valutazioni di parte aziendale è stato condiviso di prevedere, anche per l'anno 2025 in favore delle risorse che lavorano negli Spazio Enel, un premio, che si caratterizza come elemento variabile della retribuzione correlato a specifici obiettivi, aggiuntivo rispetto al premio di risultato destinato alla generalità del personale;
- secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di assetti contrattuali (art. 7 CCNL 11 febbraio 2025), la negoziazione di erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività, innovazione ecc. è demandata alla contrattazione aziendale di secondo livello.


### Tutto quanto sopra premesso

Le Parti, al fine di favorire il raggiungimento di migliori risultati di efficienza e qualità del servizio alla clientela anche attraverso strumenti che consentano un maggior coinvolgimento delle risorse dedicate, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, condividono di prevedere per l'anno 2025 un premio erogabile in favore delle risorse degli Spazio Enel attivi alla data di sottoscrizione del presente verbale.

Tale premio, che riguarda specificamente un gruppo/categoria di lavoratori, cioè il personale degli Spazio Enel - con esclusione del personale nei cui confronti trovino applicazione strumenti di incentivazione individuale (incentivazione commerciale, annual bonus, etc.) - si configura come aggiuntivo rispetto alla redditività aziendale e all'incentivazione della produttività/qualità/competitività che interessano la generalità del personale.

Di seguito le modalità di articolazione del premio in oggetto.


1. A ciascun Spazio Enel saranno assegnati obiettivi riferiti al periodo da gennaio a dicembre 2025. La descrizione degli obiettivi, i relativi indicatori di performance, i target di riferimento e i valori della curva di incentivazione (minimo e massimo) - rispetto alla quale a consuntivo si darà luogo alla determinazione



dell'importo erogabile - sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante della regolamentazione prevista dal presente accordo.



2. Il valore del premio sarà pari a un importo lordo pro capite di 1.000,00 euro non soggetto a parametrazione e sarà erogato unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2026 a tutti i dipendenti aventi diritto ed in forza alla medesima data, sotto forma di somma "una tantum", non avrà riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale e contrattuale e non sarà utilmente computato ai fini del trattamento di fine rapporto.
3. Ai fini dell'erogazione degli importi individuali spettanti, sarà applicato un coefficiente di riduzione che tiene conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate nell'anno di riferimento e quelle lavorative dello stesso anno. Non si applicherà alcuna riduzione per i periodi di assenza a titolo di congedo obbligatorio per maternità e per un massimo di cinque giorni di malattia.
4. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, si farà luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati in detto anno nell'ambito del periodo di riferimento - gennaio dicembre 2025; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero. Relativamente ai processi di mobilità tra le diverse Unità/ Società, si procederà, ai fini delle reciproche competenze, alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati rispettivamente nell'anno di riferimento.
5. Ai fini dell'erogazione dei premi e della loro quantificazione, si applicano, oltre alle norme espressamente previste/richiamate nel presente verbale, le disposizioni dell'art. 44 vigente CCNL, ed in particolare quelle di cui ai commi 17, 18, 20 e 21 del paragrafo "erogazioni del premio"; resta fermo che le modalità di articolazione del premio, non misurabile in termini di incrementalità, non rientrano nell'ambito del regime fiscale agevolato.
6. Il premio previsto nel presente accordo – ricorrendone presupposti e condizioni – troverà applicazione, secondo i criteri e le modalità in esso stabiliti, anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo determinato, ivi inclusi i lavoratori in somministrazione a tempo determinato presso le unità produttive aziendali in cui si applica l'accordo. Detto accordo sarà altresì applicato, in misura riproporzionata, nei confronti dei lavoratori a part-time.

Letto, confermato e sottoscritto



All. A





B M
   
 L
   
 Andrea Sartori
   
 D
   
 S
   
 J
   
 E
   
 L